



506.17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:  
concordato preventivo  
con riserva - mancato  
deposito della  
proposta - omessa  
audizione del  
proponente -  
dichiarazione di  
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. ANTONIO DIDONE

rel. Presidente

R.G.N. 19286/2013

Dott. MAGDA CRISTIANO

Consigliere

Cron. 606

Dott. MASSIMO FERRO

Consigliere

Rep. C.I.

Dott. FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

Ud. 29/11/2016

Dott. MASSIMO FALABELLA

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19286-2013 proposto da

FALLIMENTO

(omissis)

S.R.L., IN

LIQUIDAZIONE (C.F. (omissis) ), in persona del curatore *pro*

*tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

(omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'avv. (omissis) in (omissis)

(omissis)

- **ricorrente** -

**contro**

(omissis)

S.R.L., IN LIQUIDAZIONE

(C.F. (omissis) ), in persona del liquidatore *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) e

Fallimenti e Società

(omissis) , elettivamente domiciliato presso lo studio  
di quest'ultimo in (omissis)

- controricorrente -

e contro

(omissis) S.R.L. (C.F.), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*.

- intimato -

avverso

la sentenza n. 1457/2013 della Corte d'appello di Torino,  
depositata il 2 luglio 2013.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del giorno 29 novembre 2016 dal Presidente relatore dott.  
Antonio Didone;

udito l'avv. (omissis) per il ricorrente e l'avv.

(omissis) per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale  
dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'accoglimento del  
ricorso e la cassazione senza rinvio.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 giugno 2012 (omissis) s.r.l.,  
in liquidazione (di seguito *breviter* (omissis)), venne raggiunta,  
davanti al Tribunale di Milano, da una istanza di fallimento  
da parte di (omissis) s.r.l. Costituendosi in giudizio la  
debitrice eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale  
del tribunale adito, essendo competente il Tribunale di

Verbania, nel cui circondario si trovava la sede operativa ed amministrativa della società.

Il 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano dichiarò la propria incompetenza territoriale, ex artt. 9 e 9-bis l.fall., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, ritenuto competente, e in pari data dichiarò inammissibile, sempre per incompetenza territoriale, la domanda di concordato preventivo nelle more presentata dalla debitrice.

Il 5 novembre 2012, (omissis) presentò istanza "prenotativa" di concordato preventivo mediante cessione integrale dei beni ai creditori, avanti al Tribunale di Verbania, riservandosi di depositare piano concordatario o di ristrutturazione dei debiti entro i termini concessi.

Scaduto il termine già prorogato assegnato dal tribunale per la presentazione della proposta di concordato, in data 8 marzo 2013 la debitrice depositò una istanza nella quale riferiva che, per circostanze sopravvenute, il progettato piano concordatario risultava in quel momento irrealizzabile, sollecitando una sua convocazione in camera di consiglio.

Con sentenza del 20 marzo 2013, allora, il Tribunale di Verbania dichiarò senz'altro il fallimento della (omissis) e con separato provvedimento dispose, altresì, il non luogo a procedere sull'istanza di concordato preventivo, stante l'avvenuta apertura della procedura fallimentare.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 luglio 2013, accolse il reclamo proposto dalla società debitrice, osservando che l'art. 162, secondo comma, 1.fall. stabilisce che il Tribunale - nel caso in cui non sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 1.fall. debba dichiarare, con decreto, inammissibile la proposta di concordato "sentito il debitore in camera di consiglio". Per contro era pacifico che il tribunale non avesse emesso alcun decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, tale non essendo il provvedimento di non luogo a procedere adottato lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento. Talché, dichiarò la nullità della sentenza reclamata.

Contro la sentenza della corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento della <sup>(omissis)</sup>, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la <sup>(omissis)</sup>.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 161, comma sesto, 1.fall., non avendo la corte d'appello ritenuto che la detta norma sia inapplicabile quando, alla domanda di concordato preventivo con riserva, non faccia seguito il deposito di alcuna proposta; soggiunge che l'audizione del proponente, comunque, resterebbe confinata alla sola fattispecie di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, sesto comma, e 162, secondo comma, 1.fall., nonché un vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non essendo necessaria alcuna audizione del debitore in camera di consiglio, quando il medesimo abbia già svolto per iscritto le proprie difese.

Con il terzo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 161, sesto comma, e 162, secondo comma, 1.fall., nonché omessa motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo la corte di merito ignorato che il comportamento dilatorio serbato dalla debitrice costituiva in concreto abuso del suo diritto a vedere regolata la propria insolvenza mediante una procedura concordataria.

Con il quarto motivo deduce ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 161, sesto comma, e 162, secondo comma, 1.fall., nonché omessa motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., atteso che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il Tribunale di Verbania non avesse sancito l'inammissibilità della domanda di concordato della <sup>(omissis)</sup> contemporaneamente alla sua dichiarazione di fallimento.

2. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Invero, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, 1.fall., nel testo aggiunto dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni". Nello stesso termine, in alternativa alla proposta di concordato, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 162-bis, primo comma, l.fall.; soggiunge la norma che "In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo".

Dunque, quando non sia stata depositata né la proposta di concordato e neppure un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del richiamato art. 162 l.fall. - nella formulazione introdotta con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -, il tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara inammissibile la domanda di concordato precedentemente depositata dal debitore e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, ne pronuncia il fallimento.

2.1. Ora, va di certo escluso che l'audizione del debitore sia prescritta dalla norma in esame, soltanto nel caso di mancato deposito di un ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti, essendo chiaro che il rinvio all'art. 162 l.fall., contenuto nel cennato sesto comma dell'art. 161 l.fall., si riferisce in maniera onnicomprensiva

a tutti i casi in cui, decorso il termine assegnato dal tribunale, comunque, il debitore non abbia inteso "vestire" è irrilevante se con la proposta di concordato, ovvero con l'accordo di ristrutturazione -, la domanda "in bianco" precedentemente presentata.

È invece vero che l'audizione del debitore, prevista dall'art. 162, secondo comma, l.fall. non è necessaria quando l'istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell'ambito di un procedimento prefallimentare in cui il medesimo sia già stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilità di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo è funzionale a consentire al detto debitore, in specie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza prelievi pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese (Sez. 1, 22 giugno 2016, n. 12957; Sez. 1, 27 maggio 2013, n. 13083).

Va soggiunto che, come recentemente affermato dalla Sezione, il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua

inosservanza consegue sempre l'inammissibilità della domanda concordataria (Sez. 1, 31 marzo 2016, n. 6277).

2.3. - Nella vicenda all'esame, allora, presentata una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, 1.fall., è all'evidenza come, essendo pacificamente scaduto il termine assegnato dal tribunale senza che il debitore avesse depositato alcuna proposta di concordato e neppure una istanza di proroga del termine, detta domanda di concordato doveva ritenersi ormai definitivamente inammissibile, restando priva di rilevanza alcuna l'audizione della proponente nell'ambito del procedimento prefallimentare a suo carico, già pendente a seguito della trasmissione ex officio degli atti da parte dell'ufficio giudiziario dichiaratosi incompetente.

Quanto alla necessità di assicurare l'audizione del debitore, ai sensi dell'art. 15 1.fall., prima di dichiararne il fallimento, va anzitutto osservato che - come pure ritenuto dalla corte d'appello nella sentenza impugnata -, <sup>(omissis)</sup> fu posta nella condizione di esercitare il suo diritto di difesa già innanzi al Tribunale di Milano poi, come detto, dichiaratosi incompetente sulla medesima istanza di fallimento esaminata innanzi al Tribunale di Verbania (sugli effetti conservativi degli atti processuali discendenti in via generale dalla c.d. *traslatio iudicii*: Sez.U., 29 ottobre 1986, n. 6337; Sez. 1, 19 maggio 2013, n. 11234).

Resta poi decisiva la circostanza che davanti al tribunale dichiarato competente - dopo che la domanda di concordato preventivo "prenotativa" era ormai divenuta inammissibile, per le ragioni già evidenziate -, la debitrice depositò una memoria scritta, in seno alla quale, senza muovere contestazioni di sorta avverso l'istanza di fallimento pendente, né formulare - come pure era in sua facoltà - una nuova proposta di concordato, ex art. 161, comma primo, l.fall., si limitò soltanto ad invocare la sua audizione in camera di consiglio su una domanda già divenuta inammissibile.

3. - Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.

4. - In definitiva, accolti i primi due motivi del ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame anche sulle spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria

12 GEN 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Francesca Calderola

Il presidente estensore

(dott. Antonio Didone)